

STATUTO

ELDERLY CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERLA SR VIA UMBERTO 171

Numero REA: SR - 144303

Codice fiscale: 01734330895

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita una società cooperativa denominata

"ELDERLY CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2) La società ha sede legale nel Comune di Ferla (SR).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

ART. 3) La società ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4) La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività mutualistica, delle prestazioni dei soci, in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del codice

civile. Fin d'ora si precisa, comunque, con riferimento **aidetti** rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto dei principi della parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c. Fermo restando il rispetto del principio della prevalenza previsto dall'art. 2512 c.c., la società può svolgere la propria attività anche con i terzi, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo valutate le esigenze della società cooperativa.

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la cooperativa si prefigge di perseguire l'interesse generale

della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, **commissionati** anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone

svantaggiate ed ispirato ai principi della mutualità, i sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

In relazione a ciò la società cooperativa, senza finalità speculative, ha come oggetto:

- lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall'art.1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n.381;

- misure di prevenzione primaria e secondaria, diagnosi e trattamento terapeutico con l'obiettivo di evitare o ridurre il rischio di **menomazioni** temporanee e/o permanenti all'individuo;

- attività riabilitativa mirata al recupero delle abilità fisiche, **psichiche**, della **biocomunicazione** e sensoriali dell'individuo che sia stato colpito da **patologie** potenzialmente e/o effettivamente **disabilitanti**.

Le modalità di intervento saranno integrate ai vari livelli per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nei diversi ambiti di abilità degli individui interessati dal problema con:

a) la promozione e l'organizzazione di interventi di ricovero

volti a garantire assistenza di tipo continuativo ad anziani e persone fisicamente non autosufficienti, nonché di iniziative finalizzate al superamento di situazioni **emarginanti** ed a consentire la piena partecipazione e/o il reinserimento di soggetti portatori di "handicap" e delle persone anziane nella vita familiare e sociale e gestione di case di riposo;

b) attività di informazione ed educazione sanitaria sul riconoscimento dei fattori di rischio e delle cause **favorenti**

l'instaurarsi di condizioni determinanti "handicap", ivi compresi gli infortuni in ogni ambiente di vita quotidiana dell'individuo;

c) interventi sanitari e socio-assistenziali per la prevenzione primaria e secondaria rivolta agli anziani, alle coppie, alle **gestanti**, ai bambini fin dalla nascita e attraverso le varie epoche di vita allo scopo di svelare l'incidenza del rischio di **patologie invalidanti** e/o di situazioni **emarginanti** per un consono e tempestivo trattamento **riabilitativo**;

d) impiego di tutte le forme e modalità diagnostiche strumentali e non, utili ad indagare ed accertare eventuali **patologie**;

e) metodiche, tecniche di riabilitazione e quant'altro ritenuto valido per la valutazione ed il recupero delle capacità funzionali residue, conosciute e basate su principi documentati in ambito scientifico, nei diversi settori di applicazione delle **motulesioni** di natura ortopedica, neurologica o di qualsiasi altra natura, alle deficienze **psichiche** e cognitive comprendenti anche i disturbi della comunicazione nelle sue varie forme e da qualsiasi cause derivanti, ai deficit sensoriali di qualsiasi causa e in qualunque modo insorti;

f) ricerca biomedica, anche nel campo di nuove tecnologie utili al **disabile** o all'anziano, o comunque finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale con possibilità di collaborazione ed integrazione dell'attività con Enti Universitari e/o Enti ed Organismi Pubblici e Privati promotori dell'attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, compresa la possibilità di usufruire di eventuali finanziamenti; la collaborazione ed integrazione tra la Società Cooperativa ed Enti e Organismi pubblici e/o privati è intesa per tutte le attività citate nel presente scopo sociale;

g) interventi in ambito psico-socio-pedagogico che, successivamente o contemporaneamente al recupero del punto di

vista medico, tendano all'inserimento o al reinserimento del soggetto **svantaggiato** nel proprio ambiente domestico o di vita sociale, lavorativa e scolastica;

h) promozione dell'attività culturale e didattica ed organizzazione di incontri, seminari, gruppi di studio, corsi

di divulgazione ed aggiornamento comunque inerenti lo scopo

sociale, che possa contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria e psico-socio-**pedagogica**, intendendo a tal fine collaborare con tutti quegli organismi

giornalistici, culturali, didattici, **espressivi**, formativi che per la loro linea di interesse e campo operativo possano rivelarsi utili al raggiungimento dello scopo sociale;

i) collaborazione con Enti Pubblici e privati e con altre Società e/o Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

l) l'organizzazione del trasporto e/o del soccorso, mediante mezzi idonei, ad ammalati, feriti, portatori di handicap;

m) l'organizzazione di servizi di guardia medica ed **ambulatoriali** direttamente od in collaborazione o in convenzione con le strutture pubbliche;

n) la promozione e l'organizzazione della raccolta del sangue;

o) la promozione e l'organizzazione di attività di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, gestione di case di riposo;

p) l'organizzazione di iniziative ed attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

q) la promozione e l'organizzazione di attività di carattere culturale, sportivo, e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

r) la progettazione di corsi di formazione del volontariato anche in collaborazione con i progetti degli Organismi cui essa **aderisse** o con altre Società e/o Associazioni;

s) la promozione e l'organizzazione di attività per la prevenzione, la terapia e la riabilitazione dalle tossicodipendenze e dall'AIDS;

t) la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane e dei disabili;

u) l'assistenza post-penitenziaria e la promozione in genere di iniziative volte alla prevenzione del **disadattamento** e della criminalità **minorile** mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

v) la promozione dell'inserimento di giovani nel mondo del lavoro per assicurare in un futuro posti di lavoro stabili e la partecipazione a contrastare la disoccupazione in riferimento anche alla Legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, anche per coloro che, in possesso dei titoli di studio per diverse specializzazioni, mostrino più propensione ed attitudine per le attività che costituiscono gli scopi della Cooperativa.

Per svolgere quelle attività per le quali è richiesta dalla legge apposita abilitazione professionale la Società Cooperativa dovrà avvalersi di professionisti appositamente

convenzionati o legati alla stessa da contratto di lavoro dipendente e sotto la personale responsabilità di detti professionisti.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative la Società Cooperativa la promozione e l'organizzazione di interventi di ricovero volti a garantire assistenza di tipo continuativo ad anziani e persone fisicamente non autosufficienti, nonché di iniziative finalizzate al superamento di situazioni **emarginanti** ed a consentire la piena partecipazione e/o il reinserimento di soggetti portatori di "handicap" e delle persone anziane nella vita familiare e

sociale; attiva, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86, si impegna anche a:

- organizzare servizi sociali ed assistenziali, di ricovero assistenza e cura medica, infermieristica e riabilitativa, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, a minori, a studenti ex detenuti, alla maternità e l'infanzia, ad handicappati e comunque e a persone in condizioni anche temporanee di difficoltà;

- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

- organizzare i servizi di mutualità;

- gestire asili nido, ostelli per la gioventù, mense, self service, bar, **spacci** aziendali, centri di distribuzione alimentare, **refezioni** per comunità in genere, ludoteche;

- gestire impianti sportivi, biblioteche;

- gestire ed allestire mostre e spettacoli;

- gestire servizi di accompagnamento con mezzi propri e non (per studenti e bisognosi) di interesse pubblico generale;

- gestire e realizzare centri per **fisiokinesi**, centri di riabilitazione e **saune**;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di centri diurni per anziani, case di cura, di riposo, case famiglia, case protette, comunità alloggio per disabili psichici e per persone non autosufficienti in genere;

- organizzare e gestire posti di primo soccorso;

- realizzare, gestire ed organizzare corsi di orientamento, formazione, qualificazione e perfezionamento di personale tecnico relativamente alle attività di cui all'oggetto sociale, con eventuale relativo finanziamento da parte della Comunità Economica Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o altre Istituzioni a ciò preposte;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutte le strutture necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;

- l'organizzazione, nell'ambito scolastico di controlli con "**Screening**" a partire dalla scuola materna e fino alle scuole superiori, al fine di diagnosticare precocemente il potenziamento delle capacità residue;

- l'organizzazione e la gestione di eventi e corsi di formazione per medici, psicologici, **terapisti**, **logopedisti**, operatori sanitari in genere compreso il personale paramedico, accreditati dal Ministero della Sanità in modo, da consentire di maturare crediti per la formazione professionale (ECM).

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e **locative** che saranno ritenute necessarie e/o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

- istituire o gestire locali aperti al pubblico e non necessari per l'espletamento dell'attività sociale;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici (quali, ad esempio, la Regione Sicilia, la Provincia di Siracusa, i Comuni, le A.S.L., scuole, ospedali, etc.) e privati, nonché partecipare

a gare di appalto e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- stipulare convenzioni con professionisti specializzati e operatori sociali nelle varie discipline, se non ve ne siano disponibili tra i soci, e in ogni caso, per comprovati motivi funzionali della società.

Nell'ambito del suo oggetto la Società potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese o società aventi affinità **osco** analogo o comunque connesso all'oggetto sociale, con l'esclusione dello scopo del collocamento sul mercato ed, in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La Società potrà, altresì, aderire ad un'associazione nazionale di categoria e ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c. su delibera dell'organo amministrativo.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari (art. 106 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385), quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare (D.lgs. 24/2/1998 n. 58) e quelle di mediazione (Legge 3/2/1989 n. 39), le attività professionali protette (legge 23/11/1939, n. 1815), e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La società potrà infine chiedere finanziamenti agevolati e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Sicilia e degli altri Enti pubblici.

Agli effetti fiscali e previdenziali la società intende beneficiare di tutte le agevolazioni locali, Regionali, Statali e dell'Unione Europea.

TITOLO II

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.

Possono acquisire la qualità di soci, se persone fisiche, coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che, possedendo i requisiti previsti dalla legge, siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Chiunque voglia diventare socio della cooperativa deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale si indichi:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale, se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione e dati relativi all'iscrizione al Registro delle

Imprese competente, se società;

2) i motivi della richiesta e la precisazione dell'effettiva attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;

3) se società, la giustificazione dei poteri e la qualità dei dichiaranti;

4) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere **ilcui** complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo previsto dall'art. 2525 c.c.

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'assemblea.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia, dall'organo amministrativo e, naturalmente, all'osservanza dello statuto sociale.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

TITOLO III

MORTE - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 6) - Il socio cessa di essere tale per effetto di morte, recesso ed esclusione.

ART. 7) - In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".

Gli eredi o i legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione sociale del socio defunto. In tal caso, entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da

parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della partecipazione sociale del socio defunto.

Nel caso abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, **coevamente** al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune.

ART. 8) - Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

- a) quando il recesso è previsto dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

E' vietato il recesso parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione

della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio

che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale competente per territorio.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

ART. 9) - L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- a) nel caso dell'art. 2531 c.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nel caso dell'art. 2286 c.c. e dell'art. 2288, 1° comma, c.c.;
- e) nel caso in cui il socio svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata al socio

che, nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci che sarà eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 10) - Le deliberazioni prese in materia di ammissione, rigetto, morte, recesso, decadenza ed esclusione del socio debbono essere comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11) - Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, 3° comma, c.c..

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati

verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE - BILANCIO

ART. 12) - Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) nel minimo, nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- dalla riserva legale, dal fondo costituito per l'accantonamento dell'eventuale sovrapprezzo delle quote, dalle riserve straordinarie e, comunque, da tutti i fondi e/o le riserve costituiti dall'assemblea o previsti dalla legge;
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 c.c. non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dall'art.

2438 e ss. del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

ART. 13) - Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno nè ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni

sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con

lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al

detto socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni sessanta dalla ricezione della raccomandata

di cui sopra. Trascorso, comunque, il detto termine, il socio

è libero di vendere e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere

iscritto nel libro dei soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni sessanta dalla ricezione della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

ART. 14) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti

dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

o entro centoottanta giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali

connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente

normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione attualmente prescritto dalla Legge n. 59/92; **statuirà** sui dividendi e sull'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà, comunque, superare in ogni caso il limite massimo stabilito dalla legge (attualmente dall'art. 2514, 1° comma, lett. a) e b), c.c.) ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 15) - Gli organi sociali sono i seguenti:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- 3) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ART. 16) - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti

i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi di legge.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, o a mezzo fax munito del rapporto di ricezione, e fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, in via subordinata, nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purchè in Sicilia. L'avviso di convocazione conterrà

anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.

ART. 17) - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina le cariche sociali e ne determina il compenso;
- 3) approva o modifica eventuali regolamenti interni;
- 4) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione di fondi e/o riserve al di fuori di quelli già previsti dalla legge;
- 5) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

L'Assemblea straordinaria assolve ai seguenti compiti:

- 1) delibera sulle modifiche statutarie della società;
- 2) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente dello stesso. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un altro socio, non amministratore nè sindaco, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di **subdelega**. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano o, comunque, sempre con scrutinio palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima

quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di s.r.l.; le maggioranze sono, comunque, calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e ss. c.c. integrate da quelle previste per l'assemblea nelle s.r.l.

ART. 18) - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina nel rispetto delle vigenti inderogabili disposizioni di legge:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di amministrazione.

Il compenso degli amministratori è stabilito annualmente con decisione dei soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; gli amministratori sono rieleggibili.

Al Consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore unico inoltre: decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 c.c.; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le azioni della società nei limiti dell'art. 2529 c.c. e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle azioni sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta (il provvedimento di diniego dovrà essere motivato); ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 c.c.

Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 19) - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed allo stesso spetta la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi Pubblica Amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza; ha, inoltre, la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, anche temporanei, accertati dall'Assemblea dei soci e verbalizzati

nel corso di una propria riunione, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, designato unitamente al Presidente.

ART. 20) - Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2397 c.c. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Essi durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci hanno diritto ad un rimborso forfettario delle spese sostenute e ad un compenso annuale che sarà stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.

Ai Sindaci sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477

c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 21) La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2545-duodecies del codice civile.

Nella stessa assemblea straordinaria di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori con attribuzione dei poteri previsti dalla legge e determinazione dei relativi compensi.

In caso di scioglimento e liquidazione, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale e

dei dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 22) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni

e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti

e che il relativo lodo non è impugnabile salvo le disposizioni inderogabili di legge in materia.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23) - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le

disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative ed, in particolare, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato:

CACCAMO Sebastiano

Rosario CACCAMO

Erminia CACCAMO

GIARRATANA Carmelo

Grazia Manuela BANNA Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese

Esente da bollo